

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

(Ordinanza sulla promozione dello smercio)

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 12 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura¹,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Progetti che danno diritto a un aiuto

¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari per sostenere progetti nel settore marketing/comunicazione per prodotti agricoli a livello regionale, sovranazionale e nazionale nonché all'estero.

² Il 10 per cento dei mezzi disponibili nell'ambito dei crediti stanziati sono per principio a disposizione per la promozione dello smercio a livello regionale.

³ Per il sostegno di progetti a favore della viticoltura sono a disposizione i mezzi del fondo viticolo.

⁴ Il sostegno di provvedimenti nel settore della comunicazione politica o delle pubbliche relazioni a favore di organizzazioni o ditte è escluso.

Art. 2 Prodotti agricoli

¹ Sono considerati prodotti agricoli ai sensi della presente ordinanza:

- a. i prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito;
- b. i prodotti dell'orticoltura esercitata a titolo professionale;
- c. i prodotti della pesca professionale e della piscicoltura;
- d. gli animali da allevamento e da reddito vivi nonché i prodotti dell'allevamento di animali.

² Sono fatti salvi gli stupefacenti di cui all'articolo 1 della legge del 3 ottobre 1951² sugli stupefacenti nonché il tabacco e le bevande spiritose.

³ I prodotti devono essere stati interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 22a capoverso 2 dell'ordinanza del 1° marzo 1995³ sulle derrate alimentari. L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può autorizzare deroghe nella misura

RS 916.010

¹ RS 910.1; RU 1998 3033

² RS 812.121

³ RS 817.02

in cui il valore aggiunto del prodotto torni prevalentemente a profitto dei produttori svizzeri.

Art. 3 Importo e genere di aiuto finanziario

¹ La Confederazione può accordare un aiuto finanziario sino al 50 per cento dei costi computabili di un progetto.

² Per costi computabili s'intendono:

- a. l'impiego di strumenti nel settore marketing/comunicazione, ad eccezione dei provvedimenti nel settore dell'impostazione grafica dell'imballaggio;
- b. i provvedimenti connessi al marketing/comunicazione nell'ambito della ricerca di mercato.

³ Singoli oneri lavorativi imputabili direttamente al progetto possono essere ascritti sino a una quota del 15 per cento al massimo dei costi computabili.

⁴ Gli oneri lavorativi per progetti di cui all'articolo 11 e quelli che sono parte integrante dell'impiego di strumenti nel settore marketing/comunicazione non sottostanno alla limitazione di cui al capoverso 3.

Sezione 2:

Progetti a livello nazionale e sovraregionale nonché all'estero

Art. 4 Progetti che danno diritto a un aiuto

Beneficiano del sostegno i progetti collettivi di persone giuridiche o fisiche nel settore marketing/comunicazione. I progetti di singoli non sono sostenuti.

Art. 5 Condizioni e oneri generali

¹ La condizione per ottenere il sostegno di provvedimenti a livello nazionale e sovraregionale nonché all'estero è il coordinamento all'interno del settore di prodotti di mercato (SPM) interessato e nei confronti di altri SPM.

² Per SPM ai sensi della presente ordinanza s'intende un mercato che:

- a. comprende prodotti della stessa categoria;
- b. è ampiamente indipendente dagli altri mercati; e
- c. se opportuno, è delimitato geograficamente.

³ I richiedenti specificano che:

- a. il provvedimento esercita un effetto positivo sul quantitativo di prodotti agricoli smerciati o sui prezzi alla produzione;
- b. i contenuti della comunicazione fanno chiaramente riferimento all'origine svizzera dei prodotti;
- c. i contenuti della comunicazione non sono contrari al contenuto centrale della politica agricola svizzera;
- d. il provvedimento non si fonda su una pubblicità comparata che si riferisce ad altri prodotti agricoli svizzeri;
- e. la continuità del provvedimento è garantita per l'intero periodo del progetto;

f. le condizioni in materia di personale e organizzazione sono sufficienti per realizzare il progetto.

⁴ Al fine del coordinamento, il richiedente deve impostare il progetto in base a linee direttive, elaborate in comune dai richiedenti, che disciplinano gli aspetti di cui al capoverso 3.

⁵ L'Ufficio federale può stabilire altri oneri.

Art. 6 Condizioni e oneri particolari per provvedimenti all'interno del Paese

¹ All'interno del Paese sono sostenuti solo i provvedimenti nel settore marketing/comunicazione di base a livello sovregionale e nazionale.

² I richiedenti specificano che:

- a. il provvedimento tiene adeguatamente conto delle esigenze delle singole regioni;
- b. il provvedimento è idoneo come base per il marketing/comunicazione relativo ai prodotti, alle varietà o ai marchi;
- c. nell'impiego dei mezzi si tiene adeguatamente conto delle diverse regioni linguistiche della Svizzera e, se del caso, delle abitudini dei consumatori e di altri usi culturali.

Art. 7 Assegnazione dei mezzi sulla base dell'attrattiva dell'investimento

¹ Per la ripartizione dei mezzi l'Ufficio federale rileva almeno ogni 4 anni l'attrattiva d'investimento dei singoli SPM sulla base di un'analisi del portafoglio.

² La base dell'analisi del portafoglio è formata da:

- a. la valutazione dell'attrattiva dei SPM per i provvedimenti di promozione dello smercio secondo i seguenti criteri:
 1. crescita del mercato,
 2. volume del mercato,
 3. potenziale d'efficacia,
 4. intensità della competitività;
- b. la valutazione della competitività dei singoli SPM secondo i seguenti criteri:
 1. importanza della competitività per l'agricoltura svizzera,
 2. importanza del mercato d'esportazione,
 3. vantaggi e svantaggi relativi ai prezzi,
 4. vantaggi e svantaggi indipendenti dai prezzi.

Art. 8 Importo annuo a disposizione per SPM

¹ L'Ufficio federale determina l'importo annuo disponibile per ogni SPM che presenta un'elevata attrattiva d'investimento in base all'analisi del portafoglio.

² I rimanenti mezzi sono a disposizione degli altri SPM che presentano una debole attrattiva d'investimento in base all'analisi del portafoglio.

³ L'Ufficio federale comunica alle cerchie interessate le basi dell'assegnazione dei mezzi.

⁴ L'Ufficio federale può redistribuire i mezzi non utilizzati dai singoli settori d'intervento nell'ambito della presente ordinanza. Può destinare una parte dei mezzi per i provvedimenti collettivi di cui all'articolo 9.

⁵ Se le domande inoltrate superano i mezzi a disposizione di un SPM, l'Ufficio federale stila un elenco delle priorità. In tale ambito può applicare segnatamente i seguenti criteri, ponderati secondo un ordine decrescente:

- a. la quota dei mezzi propri che supera il 50 per cento del bilancio globale;
- b. il potenziale d'innovazione;
- c. il successo di precedenti progetti dello stesso raggruppamento;
- d. la professionalità del raggruppamento;
- e. gli altri provvedimenti previsti all'interno del marketing mix.

Art. 9 Progetti inerenti più SPM

I progetti inerenti più SPM di diversi enti responsabili sono finanziati mediante i mezzi a disposizione per i SPM interessati in conformità al cofinanziamento del singolo ente responsabile.

Art. 10 Provvedimenti collettivi a favore dell'agricoltura svizzera

¹ La Confederazione può inoltre accordare aiuti finanziari per sostenere progetti collettivi non legati ai prodotti di persone giuridiche o fisiche, qualora i provvedimenti previsti siano nell'interesse generale dell'agricoltura, nei seguenti settori:

- a. pubbliche relazioni per l'agricoltura svizzera;
- b. promozione delle vendite, segnatamente partecipazione comune a fiere;
- c. pubblicità generale per l'agricoltura svizzera;
- d. ricerca di mercato comune.

² In ogni settore di cui al capoverso 1, per un provvedimento è sostenuto al massimo un progetto. Se per un provvedimento all'interno di un settore sono inoltrate più domande di aiuto finanziario, per principio è data la priorità alla domanda dell'ente responsabile maggiormente rappresentativo per l'agricoltura svizzera.

³ I richiedenti devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettere b-f.

⁴ I costi sono suddivisi tra i singoli SPM secondo le condizioni dell'articolo 8.

Sezione 3: Progetti a livello regionale

Art. 11

¹ I progetti a livello regionale possono essere sostenuti nell'ambito di una fase iniziale o di una fase di sviluppo per la durata massima di 4 anni, qualora promuovano lo smercio di prodotti agricoli.

² Per progetti a livello regionale s'intendono le attività di un raggruppamento che comprendono più prodotti provenienti da una regione.

³ I richiedenti devono adempiere per analogia le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3.

Sezione 4: Procedura

Art. 12 Principio

¹ Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio federale entro il 31 marzo dell'anno precedente la realizzazione del progetto. Devono contenere una descrizione del progetto, un preventivo e un piano di finanziamento.

² L'Ufficio federale emana istruzioni sulla forma e il contenuto della domanda.

Art. 13 Domande per progetti regionali

¹ Le domande per progetti regionali vanno inoltrate all'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) secondo la procedura di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 del decreto federale del 21 marzo 1997⁴ a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali.

² L'UFSEL trasmette all'Ufficio federale le domande che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

³ L'Ufficio federale decide, d'intesa con l'UFSEL, in merito alle domande per i progetti regionali.

Art. 14 Decisione in merito agli aiuti finanziari

¹ In base alla valutazione, l'Ufficio federale decide ogni anno entro il 30 settembre in merito alla concessione di aiuti finanziari.

² Determina le modalità di versamento di caso in caso.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ I crediti, accordati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si estinguono alla fine del 1999.

² Se un richiedente riceve un aiuto finanziario di cui al capoverso 1, per il 1999 non è possibile sostenere altri progetti secondo la presente ordinanza.

³ Se vi sono aiuti finanziari di cui al capoverso 1 che tornano complessivamente a profitto di un SPM, per il 1999 non è possibile sostenere altri progetti in tale SPM.

⁴ Ai settori, che non beneficiano di aiuti finanziari di cui al capoverso 1, nel 1999 possono essere concessi già per l'anno in corso aiuti finanziari secondo la presente ordinanza.

⁵ La Confederazione può versare aiuti finanziari sino al 70 per cento dei costi computabili di un progetto nel 1999 e sino al 60 per cento nel 2000 a condizione che i fondi federali disponibili siano sufficienti.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti
Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0853